

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il Dirc nei crediti d'imposta industria 4.0***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Gli incentivi fiscali 2020 previsti dal piano industria 4.0 sono stati rivisti sotto forma di crediti di imposta utilizzabili in compensazione e richiedono quale **condizione necessaria per l'effettiva fruizione**, la **regolarità dei versamenti contributivi e assistenziali a favore dei lavoratori**.

Le disposizioni relative al bonus per **investimenti in beni strumentali nuovi** (aventi o no le caratteristiche "industria 4.0") o in **software** rientranti nell'[allegato B](#) annesso alla **L. 232/2016**, prevedono la possibilità di accesso al credito d'imposta per tutte le **imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le **imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista dal **R.D. 267/1942**, dal codice della crisi di cui al **D.Lgs. 14/2019**, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).

Si evidenzia che l'[articolo 1, comma 186, L. 160/2019](#) prevede, per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante subordinatamente alla **condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori è richiesto pertanto quale **condizione necessaria per accedere al beneficio** del credito di imposta per gli investimenti in argomento (**beni strumentali nuovi e software**).

La medesima condizione è richiesta per usufruire dei nuovi crediti di imposta per **investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative** ([articolo 1, comma 199, L. 160/2019](#)), per i quali **si attendono i decreti del Ministro dello sviluppo economico**, ai fini della corretta applicazione delle fattispecie agevolate (in considerazione dei principi generali e dei criteri contenuti nei Manuali di Frascati e Oslo dell'Ocse).

La condizione che l'impresa risulti in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori subordina anche **l'effettiva fruizione del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 ([articolo 1, comma 212, L. 160/2019](#)).

Nel caso in cui si accerti **l'indebita fruizione (anche parziale) dei crediti d'imposta**, l'Agenzia delle entrate provvede al **recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni** secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

L'Inps ricorda, attraverso il proprio sito istituzionale, che il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc)**, rilasciato in **modalità telematica**, è il documento con il quale, indicando esclusivamente il **codice fiscale del soggetto da verificare**, si dichiara la **regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail** e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

A decorrere dal 1° luglio 2015, infatti, con l'entrata in vigore del [D.M. 30.01.2015](#), emanato in attuazione dell'[articolo 4 D.L. 34/2014](#), **la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale**. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc *online*, **con validità di 120 giorni dalla richiesta**.

La verifica viene effettuata nei confronti dei **soggetti ai quali è richiesto il possesso del Durc**: trattasi dei datori di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#).

Si ricorda che in presenza di **dichiarazione di adesione alla definizione agevolata** dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione ai sensi dell'[articolo 6 D.L. 193/2016](#), convertito, con modificazioni, dalla **L. 225/2016**, il contribuente ottiene, rispetto ai predetti carichi, un **esito di regolarità** nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, **ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti**.

L'intero procedimento di definizione agevolata **si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione, ovvero con il pagamento della prima rata**, nelle ipotesi di **adempimento in modalità rateale**. Pertanto, in caso di **mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata**, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, **tutti i Durc rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica**.

Master di specializzazione

# LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)